

ALLEGATO B

PUBBLICITA' SULLE STRADE (art.23 Codice della Strada)

art.47 Regolamento di Esecuzione

(Definizione mezzi pubblicitari)

Manifesto: elemento bidimensionale privo di rigidità posto su strutture murarie o altre superfici predisposte.

Non può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

CARTELLO : manufatto bifacciale con struttura di sostegno.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:

Insegna: scritta colli caratteri alfanumerici + simbolo o marchio installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

Striscione, locandina o stendardo: elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o non aderente;

Può essere luminosa per luce indiretta;

E' ammesso solo: (vedi art. 51 comma 10) durante lo svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e 24 ore successive; le distanze di questi da altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a m. 100 (fuori dai centri abitati) e a mt. 25 (nei centri abitati)

Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale di scritte con pellicole adesive

E' ammesso solo: (vedi art. 51 comma 9)

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni, limitatamente al periodo dello svolgimento e alle 24 ore precedenti e successive.

Impianto di pubblicità o propaganda : manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda non individuabile nei precedenti,

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

DISPOSIZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI

(art. 48) Dimensioni dei Cartelli e altri mezzi pubblicitari

Dimensioni : **sup. max mq. 6,00** ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia max. 20 mq.

Sup. max mq. 3,00 se i cartelli o mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade entro una distanza di Km. 5,00 da cartello di indicazione del centro abitato capoluogo di provincia.

(art. 49) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **non luminosi**:

- materiale non deperibile
- strutture di sostegno solidamente ancorate
- costruzione di manufatti regolata da specifiche norme
- sagoma regolare non triangolare o circolare
- colore rosso solo per i marchi depositati max 1/5 della superficie
- altezza inferiore : \geq a 1,50 dalla banchina stradale
- segni orizzontali reclamistici di materiale rimovibile ben ancorato al momento dell'utilizzo

(art. 50) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **luminosi**:

- no luce intermittente
- no luce rossa
- no luminosità $>$ 150 candele per mq.
- no abbagliamento
- sagoma regolare non triangolare o circolare
- croce rossa luminosa solo per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso

(art. 51) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1) **Manifesti**: Vietata l'affissione lungo o in prossimità delle strade

2) **la posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari** lungo o in prossimità delle strade deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti **distanze minime** :

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (non si applicano nel caso in cui un cartello abbinato ad un servizio es. orologi, panchine, pensiline ecc.. abbia una sup. di esposizione $<$ a m. 1).

Nel caso di striscioni, locandine o stendardi la distanza è ridotta a m. 100 (art. 51 comma 10).

- c) m. 300 prima dei segnali stradali di pericolo o prescrizione;
- d) m. 200 dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;

- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali (non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza \geq a Mt. 3.00 dalla sede stradale)
- h) m. 350 dalle intersezioni;**
- i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- j) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

Se cartelli o altri mezzi pubblicitari sono collocati paralleli al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad un distanza \geq a m.3 dal limite della carreggiata non si applicano le distanze ad eccezione di quelle relative alle intersezioni .

3) la posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo o in prossimità delle strade è VIETATO:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (non si applicano per le **insegne** collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad un distanza \geq a Mt. 3.00 dalla sede stradale).
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli (art. 51 comma 11)

Vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 comma 12)

Può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario (Max. mq. 3) di indicazione delle stazioni di rifornimento carburante e delle stazioni di servizio con una distanza minima di m. 200 tra di loro e da altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi agli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed alterne rispetto delle distanze minime previste.

DISPOSIZIONI NEI CENTRI ABITATI

Dimensioni dei Cartelli e altri mezzi pubblicitari (art. 48)
come da Regolamento comunale

(art. 49) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **non luminosi**:

- materiale non deperibile
- strutture di sostegno solidamente ancorate
- costruzione di manufatti regolata da specifiche norme
- sagoma regolare non triangolare o circolare
- colore rosso solo per i marchi depositati max 1/5 della superficie
- altezza inferiore : \geq a 1,50 dalla banchina stradale
- segni orizzontali reclamistici di materiale rimovibile ben ancorato al momento dell'utilizzo

(art. 50) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari **luminosi**:
come da Regolamento comunale

(art. 51) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1) **Manifesti**: Vietata l'affissione lungo o in prossimità delle strade

2) **La posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari** lungo o in prossimità delle strade è **VIETATO**:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei vicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad un distanza \geq a Mt. 3.00 dalla sede stradale)
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza ;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli (art. 51 comma 11)

Vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 comma 12)

La posizione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari ove consentito dai regolamenti comunali deve essere autorizzato secondo le seguenti **distanze minime**:

a) **m.50** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e **dalle intersezioni**;

(per quanto riguarda la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari non si applica nel caso in cui un cartello abbinato ad un servizio es. orologi, panchine, pensiline ecc... abbia una sup. di esposizione < a mt.1.00).

Nel caso di striscioni, locandine o stendardi la distanza è ridotta a mt. 25 (art.51 comma 10).

b) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

- distanza dal limite della carreggiata: come da regolamento comunale;

Le limitazioni non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

Se cartelli o altri mezzi pubblicitari sono collocati paralleli al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad un distanza \geq a m. 3 dal limite della carreggiata non si applicano le distanze ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

Il Regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove collocare i cartelli e mezzi pubblicitari e la % massima delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto ai prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi agli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre nel rispetto delle distanze minime previste.

DISPOSIZIONE COMUNI

Art. 52 (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

sup. max dei cartelli e mezzi pubblicitari 5% per strade di tipo C e F

sup. Max dei cartelli e mezzi pubblicitari 1% per strade di tipo A e B

Vietato lungo il fronte stradale, lungo le corsie di decelerazione e accelerazione e in corrispondenza degli accessi

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D e E si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali.

Nelle aree di parcheggio è ammessa oltre alla superficie computata in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada fino al max. mq. 2,00 ogni servizio prestato.

Art. 53 (Autorizzazioni)

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari è rilasciata dal proprietario della strada

Il soggetto interessato deve presentare domanda allegando oltre alla documentazione richiesta dall'ente competente:

- una autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
- bozzetto del messaggio da esporre: possono essere allegati più bozzetti precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi non inferiore a mesi 3
- planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione prevista per l'installazione un copia restituita protocollata.

(art. 53 comma 5) entro 60 giorni l'ufficio competente concede o nega motivando l'autorizzazione che ha validità per tre anni rinnovabile e intestata al soggetto richiedente che deve determinare il corrispettivo sulla base di prezzario annuale che deve essere predisposto e reso pubblico entro Novembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

(art. 53 comma 8) Il Soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, se vuole cambiare messaggio pubblicitario, deve farne domanda (allegando il bozzetto del nuovo messaggio) all'ente competente il quale ha tempo 15 giorni per rilasciare l'autorizzazione, decorsi i quali si intende rilasciata.

(fuori dai centri abitati)

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a tenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine di tempo tutte le indicazioni

Art. 54 (Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute o

modificate esigenze;

d) rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 55 (Targhette di identificazione)

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione ;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza;

La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione o ad ogni variazione di uno dei dati su di essa riportati;

Art. 56 (Vigilanza) Vedi Codice

Art. 57 (Pubblicità sui veicoli) Vedi Codice

Art.58 (Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Codice)

I cartelli o i mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data del 1/1/1993 non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento e devono essere rimossi entro 1 anno quindi entro il 1/1/1994 a cura e spese del titolare dell'autorizzazione salvo il rimborso della somma anticipata.

Per i cartelli e altri mezzi pubblicitari per i quali in base alle distanze minime occorre provvedere ad uno spostamento come meglio specificato nell'articolo medesimo o se non si riesce a trovare collocazione devono essere rimossi e ricollocati dopo nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti.

Art. 59 (Pubblicità fonica) Vedi Codice